

A beneficio dei clienti, titolari di polizze Eurovita di risparmio e di investimento (IBIPs) a premi ricorrenti, si riportano di seguito i contenuti degli avvisi pubblicati dalla Società Eurovita sul proprio sito istituzionale:

Avviso ai clienti titolari di polizze di risparmio o di investimento (IBIPs) a premi ricorrenti

28 Luglio 2023 – Vi informiamo che, in considerazione della proroga, sino al 31 ottobre 2023, del provvedimento di sospensione dei riscatti adottato dall'Ivass con provvedimento n. 159483/23 del 30 giugno 2023 (per il quale si rimanda al comunicato pubblicato e consultabile a questo [LINK](#)) la Compagnia non procederà alla risoluzione e/o riduzione delle polizze in caso di mancato pagamento delle rate ricorrenti di premio in scadenza – ai termini del contratto – durante il periodo di sospensione dei riscatti (i.e. dal 6 febbraio 2023 al 31 ottobre 2023).

Successivamente al ripristino della facoltà per i clienti di poter richiedere il riscatto delle polizze Eurovita, i clienti saranno comunque tenuti a versare, in un'unica soluzione, le rate di premio non corrisposte e scadute nel suddetto periodo di blocco dei riscatti. In tale caso, il versamento delle suddette rate scadute e non corrisposte sarà concesso senza alcun interesse di mora per ritardato pagamento, laddove previsto dalle condizioni contrattuali.

Si precisa che per i prodotti diversi da quelli di investimento-assicurativo (es. Temporanee caso morte) o per i prodotti che hanno al loro interno garanzie accessorie integrative (es. Critical Illness, Invalidità, Infortunio etc..), l'eventuale mancato versamento dei premi o di rate di premio (anche se riferiti a ricorrenze relative al periodo di sospensione riscatti disposto dall'Ivass – i.e. dal 06/02/2023 al 31/10/2023) comporterà, ai sensi di quanto previsto dalle condizioni contrattuali del relativo prodotto, la decadenza dalla relativa copertura e/o dalle garanzie assicurative accessorie previste dalla polizza.

Per poter sospendere il pagamento delle rate di premio scadenti, a termini di contratto, dal 6 febbraio 2023 al 31 ottobre 2023, non sarà necessario presentare una richiesta esplicita da parte dei clienti interessati. In caso di addebito automatico è necessario richiedere alla propria banca di respingere il flusso di addebito (SDD), senza disattivare il mandato. In caso di modalità di pagamento tramite bonifico è invece sufficiente non precedere al pagamento. In questo modo la Compagnia sarà in grado di individuare le rate in arretrato che andranno recuperate post riapertura della possibilità di richiesta di riscatto.”

“Avviso ai clienti titolari di polizze di risparmio o di investimento (IBIPs) a premi ricorrenti 30 Giugno 2023 –

Vi informiamo che, in considerazione della proroga, sino al 31 ottobre 2023, del provvedimento di sospensione dei riscatti adottato dall'Ivass con provvedimento n. 159483/23 del 30 giugno 2023 (per il quale si rimanda al comunicato pubblicato e consultabile a questo LINK (<https://www.eurovita.it/chisiamo/media/comunicazioni-alla-clientela/comunicato-stampa-del-gruppo-eurovita-soluzione-di-sistema-eproroga-blocco-riscatti/>)) la Compagnia non procederà alla risoluzione e/o riduzione delle polizze in caso di mancato pagamento delle rate ricorrenti di premio in scadenza – ai termini del contratto – durante il periodo di sospensione dei riscatti (i.e. dal 6 febbraio 2023 al 31 ottobre 2023). Si fa presente che le rate non corrisposte e rimaste in arretrato dovranno essere comunque versate al termine del suddetto periodo di sospensione dei riscatti. Il recupero di tali rate, tuttavia, non prevederà l'applicazione di interessi di mora per ritardato pagamento. Si precisa che tale deroga non si applica ai prodotti e alle garanzie che prevedano una prestazione caso morte (es: TCM) o una copertura accessoria (es: Critical Illness) per le quali, quindi, il mancato pagamento delle rate di premio in scadenza comporterà, a termini di contratto, la mancata copertura e/o la decadenza dalla stessa.”